

COMUNE DI ORTONA

(Provincia di Chieti)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.-

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento della concessione

La concessione ha per oggetto il Servizio di rimozione e custodia in apposita autorimessa dei veicoli, stazionanti in sosta in violazione alle norme del C.d.S. per le quali oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, nonché da ordinanze comunali, norme, indicazioni e altro, o abbandonati, nel territorio del Comune di Ortona.

In alternativa alla rimozione è consentito, ove previsto per legge, il blocco del mezzo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia-

Art. 2 - Disciplina del Servizio

Il Servizio dovrà essere svolto dal concessionario secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Capitolato, dalle norme del C.d.S, nonché dal D.P.R. 04.09.1998 n. 401.

Art. 3 - Obblighi del concessionario

Il concessionario deve avvalersi di personale specializzato e di mezzi con le caratteristiche tecniche previste dalla Legge, ed effettuare prelievi veloci e senza rischio di arrecare danni durante le operazioni di prelevamento, anche in caso i veicoli si trovino disposti a pettine o affiancati ad altri mezzi od ostacoli.

Il concessionario deve garantire la rimozione, anche contemporanea di più veicoli, di qualsiasi tipo di autovettura e di motocicli.

La custodia dei mezzi rimossi deve essere assicurata come da norme in materia e comunque in aree idonee e debitamente attrezzate.

Il concessionario dovrà disporre di una sede operativa sul territorio comunale, tale da garantire l'intervento entro 15 minuti dalla richiesta.

Art. 5 - Durata

La concessione ha la durata di anni 2, così come stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, ed è rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori anni 2, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata A.R. da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all'individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza biennale.

Art. 6 - Tariffe

Le tariffe da applicare per la rimozione dei veicoli da parte del concessionario, sono quelle individuate con la delibera di giunta comunale con cui deliberato l'affidamento in concessione, visto il decreto 04 settembre 1998 n. 401, valide per la durata della concessione e soggette a revisione in caso di rinnovo per ulteriori due anni, e qui di seguito riportate:

- rimozione del veicolo € 80,00 (ottanta/00);
 - diritto di chiamata € 50,00 (cinquanta/00);
 - blocco del veicolo € 40,00 (quaranta/00);
- per il servizio di custodia, si applica la tariffa di € 5,00 giornaliera; per la riconsegna dei veicoli fra le ore 20:00 e le ore 07:00 del g.s., si applica una maggiorazione del 10% della tariffa prevista per la rimozione; in caso di rimozione di veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 t., si applica la tariffa di € 150,00;

Art. 7 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Ente è costituito da:

- € 5,00 (cinque/00) per ogni blocco di veicolo effettuato;
- € _____ (_____ / _____) come da percentuale indicata nell'offerta economica per l'affidamento in concessione;

Le rimozioni eventualmente disposte dal Comando Polizia Municipale per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, o relative a veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, saranno effettuate a titolo gratuito.

Saranno effettuate a titolo gratuito i blocchi dei veicoli con targa straniera effettuati per garantire il rispetto delle disposizioni dell'art. 207 CdS.

Il corrispettivo dovuto all'Ente va versato mensilmente entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, con le modalità comunicate dall'Ente.

Art. 8 – Requisiti ed obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del d.p.r. 495/92 (regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e dall'art 38 D.Lgs 163/2006 e deve essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dall'art. 2043 del Codice Civile.

2. Il concessionario deve attestare, inoltre che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

3. Il concessionario solleva il Comune di Ortona da ogni responsabilità e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza della presente convenzione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

4. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.

5. Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401.

6. Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione.

Art. 9 – Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione e degli attrezzi a chiave per il blocco

Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con almeno 2 (due) veicoli, per i quali, ai sensi dell'art. 354, 2° comma del d.p.r. 495/92, comunicherà gli estremi di identificazione e di omologazione;

2. Detti autoveicoli, ciascuno dei quali deve possedere le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del d.p.r. 495/92, così come specificate nell'Appendice IV al titolo I dello stesso d.p.r., sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale. La ditta concessionaria si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12.

3. In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate;

4. Gli attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli, di cui il concessionario dovrà averne in disponibilità almeno 5 (cinque), dovranno essere di tipo omologato, conformi a quanto prescritto dall'art. 355 del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni ed in grado di permettere il bloccaggio di ogni tipo di autoveicolo anche se munito di pneumatici maggiorati.

Art. 10 – Modalità di esecuzione del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi. La riconsegna dei veicoli dovrà essere garantita dal concessionario tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intero arco della giornata (24 ore su 24).

2. Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale e dei soggetti di cui all'art. 17, comma 132 e 133 della L. 127/97 (cosiddetti "ausiliari del traffico") cui spetta anche l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione.

3. La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 15 minuti dalla richiesta

stessa.

4. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata solo se non sono ancora iniziate le operazioni di rimozione. Qualora invece sia iniziata l'operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa. In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 – Controversie

Per ogni questione insorta tra Comune e concessionario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente atto, che non si sia potuta definire in via bonaria, è competente in via esclusiva il foro di Chieti.

Art. 11 – Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempienza ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Modalità di espletamento della gara

L'individuazione del concessionario avviene mediante indizione di gara informale, con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto la più alta percentuale da versare all'ente della tariffa prevista per la rimozione.

Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione necessaria attenendosi a quanto disposto dal presente capitolato e dal bando di gara.

Art. 12 – Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è fissata nella misura di € 1.000,00 (Euro mille/00), da presentarsi in contanti o mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata solo dopo che siano stati soddisfatti da parte dell'aggiudicatario tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 13 – Spese

Ogni spesa inerente il presente contratto, o consequenziale a questo, è a carico del concessionario.

Art. 14 – Divieto di subappalto

È fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione.

Art. 15 – Altre prestazioni

L'Amministrazione comunale rimane esclusa da qualsiasi richiesta di rimborso da parte della ditta concessionaria del servizio, nel caso in cui non sia possibile rintracciare i proprietari dei veicoli rimossi, fatto salvo il diritto di rivalsa sulle eventuali somme derivanti dalle procedure di alienazione. In ogni caso di cessazione degli effetti della presente convenzione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.